



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 280/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ C.R.T. CONSORZIO RETI TELEVISIVE S.R.L. (AUTORIZZATA
ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO OPERANTE
IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN 158) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 20, COMMA 5,
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990 N. 223 E NELL'ART. 8,
COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(PROC. N. 2735/FB)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota prot. n. 13663/2019 del 10 luglio 2019, pervenuta all’Autorità in data 11 luglio 2019 (prot. n. 0303687), ha comunicato, tra l’altro, di avere richiesto in data 5 giugno 2019 (prot. n. 11076) alla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., con sede legale in Milano, via De Sanctis n. 73, autorizzata alla fornitura del servizio media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158 (cfr. nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 24433 del 10 aprile 2019 versata in atti), le registrazioni della programmazione mandata in onda sul citato canale LCN 158 in data 28 maggio 2019 per l’esecuzione di accertamenti amministrativi. La società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., con nota del 21 giugno 2019, ha comunicato che le registrazioni richieste risultavano assenti a causa di un malfunzionamento del sistema di registrazione dei palinsesti.

Con provvedimento CONT.16/19/DCA/N°PROC.2735/FB del 2 settembre 2019, la Direzione Contenuti Audiovisivi dell’Autorità ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell’art. 8, comma 2, dell’allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi sul canale LCN 158 per i tre mesi successivi alla data di diffusione degli stessi.

2. Deduzioni della società

La società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l. - cui il citato atto di contestazione CONT.16/19/DCA/N°PROC.2735/FB del 2 settembre 2019 è stato notificato in data 4 settembre 2019 - con nota prot. n. 418966 del 3 ottobre 2019 ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione ed ha presentato memorie giustificative rappresentando che a seguito di una interruzione di corrente elettrica, verificatasi in data 26 maggio 2019 con conseguente entrata in funzione del gruppo di continuità, il tecnico che ha ripristinato il corretto funzionamento dell'impianto preposto alla messa in onda, non ha verificato che anche il sistema di registrazione dei programmi avesse ripreso a funzionare regolarmente e comunque, non appena riscontrata l'anomalia, l'emittente ha provveduto a riparare tempestivamente il guasto all'apparecchiatura, che già in data 30 maggio 2019 ha ripreso nuovamente a registrare come dovuto.

Nel corso dell'audizione, svoltasi in data 23 ottobre 2019, il rappresentante della società, nel richiamarsi integralmente alle eccezioni di cui alla memoria giustificativa del 3 ottobre 2019, ha ribadito che la mancata conservazione della registrazione dei programmi andati in onda nel periodo richiesto dal Servizio di Polizia Postale è stata causata da un guasto tecnico occorso al computer che gestisce il sistema, peraltro prontamente riparato e migliorato per scongiurare ulteriori malfunzionamenti che possano determinare il ripetersi di violazioni alle disposizioni di legge ed ha chiesto l'archiviazione del procedimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima, in considerazione delle precarie condizioni economiche dell'azienda, il cui bilancio risulta in perdita.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si considera quanto segue:

- si rileva dimostrata, da parte della società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa in data 28 maggio 2019 dal servizio media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158;
- la circostanza per la quale l'assenza delle registrazioni dei programmi andati in onda nella giornata richiesta dal Servizio di Polizia Postale sarebbe stata causata da un guasto tecnico occorso all'apparecchiatura che gestisce il sistema a seguito di una temporanea interruzione di corrente elettrica, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombando comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;



RITENUTO di confermare quanto rilevato nell'atto di contestazione n. CONT. 16/19/DCA/N°PROC.2735/FB del 2 settembre 2019 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e nell'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS da parte del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. b)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del minimo edittale pari ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., deve ritenersi di lieve gravità, considerato che la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa dal servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158, pur determinando l'impossibilità di procedere ai previsti controlli, è risultata limitata al periodo compreso tra il 26 ed il 30 maggio 2019.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società, che presenta per l'anno 2018 una perdita d'esercizio (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra indicata;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società C.R.T. Consorzio Reti Televisive S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 158, con sede legale in Milano, via De Sanctis n. 73, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 e di cui all'art. 8, comma 2, dell'allegato a) alla delibera n. 353/11/CONS, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/05;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 280/19/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n. 280/19/CSP”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi